

DELIBERAZIONE 1 GIUGNO 2018

300/2018/S/EEL

**IRROGAZIONE DI UNA SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI MESSA IN SERVIZIO DEI MISURATORI ELETTRONICI DI ENERGIA
ELETTRICA DI BASSA TENSIONE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1021^a riunione del 1 giugno 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici (di seguito: direttiva 2006/32/CE);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lett. c) e lett. d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/1995);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE";
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione dell'Autorità 30 gennaio 2004, 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2004-2007);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, 292/06 e relativi allegati, come successivamente modificati ed integrati (di seguito: deliberazione 292/06);

- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, approvato con deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, 156/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- la deliberazione dell’Autorità 26 settembre 2007, 235/07, recante “Direttive per la messa in servizio dei misuratori elettronici e dei sistemi di telegestione di cui alla deliberazione 18 dicembre 2006, 292/06, e per l’introduzione di indicatori di prestazione e di grado di utilizzo dei sistemi di telegestione”;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT 2008-2011);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08, recante “Disposizioni in materia di applicazione delle condizioni economiche del servizio di maggior tutela (corrispettivi PED), di obblighi di registrazione e di messa a disposizione dei dati di prelievo e conseguente adeguamento di TIV e TILP”;
- il Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione del servizio di misura dell’energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015, approvato con deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIME);
- la deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2012, 562/2012/R/eel;
- la deliberazione 20 febbraio 2014, 62/2014/S/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A.

FATTO:

1. Con lettera 25 luglio 2013 - prot. 26195, gli Uffici dell’Autorità hanno chiesto, ad Acea Distribuzione S.p.a. (oggi Areti S.p.a. a seguito di variazione della denominazione sociale; di seguito: Areti o società), di trasmettere le informazioni in materia di telegestione dei misuratori elettronici di bassa tensione, di cui all’art. 10, comma 1 e 5, dell’Allegato A della deliberazione 292/06.
2. Con nota 11 settembre 2013 - prot. 29651, la società ha inviato i dati richiesti.
3. Con lettera 22 ottobre 2013 - prot. 33986, gli Uffici dell’Autorità hanno chiesto dei chiarimenti che la società ha trasmesso in data 20 novembre 2013 - prot. 36885, del 20 novembre 2013.
4. Dai dati trasmessi dalla società risultava che:

- a) al 30 giugno 2013 erano stati messi in servizio 1.448.642 misuratori elettronici presso punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW, su un totale di 1.611.369 punti di prelievo della predetta potenza, attivi al 31 dicembre 2012, dunque l'89,9%, ciò in contrasto con l'art. 8bis dell'Allegato A della deliberazione 292/06, che imponeva all'impresa distributrice di metterne in servizio il 95%;
 - b) più della metà dei misuratori elettronici, in servizio al 1 gennaio 2012, avevano una frequenza di lettura bimestrale, in violazione dell'obbligo di lettura mensile previsto per tutti i misuratori elettronici messi in servizio, in base agli artt. 18, comma 1, e 19, comma 7, del TIV nel testo in vigore fino al 18 luglio 2012, agli artt. 34, comma 1 e 35, comma 1, del TIV nel testo in vigore dal 19 luglio 2012 e agli artt. 6, comma 2, e 7bis, comma 1, del TIME in vigore dal 1 gennaio 2013.
5. Inoltre, con riferimento ai misuratori elettronici in bassa tensione, in servizio al 1 gennaio 2012, è emerso che, di essi, quelli con numero di letture andate a buon fine uguale a zero - cioè con nessun dato di misura acquisito durante l'anno di riferimento - sono 227.063, pari a circa il 16%, mentre quelli con il numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale alla metà delle letture effettuate nell'anno (cioè uguale o inferiore a S, soglia predeterminata dall'Autorità) sono 289.426, pari a circa il 20%. Tali percentuali di insuccesso, per quanto riconducibili a meri indicatori di prestazione, risultano tuttavia troppo elevate e quindi sintomatiche di una inefficienza del sistema di telegestione della società, anche in considerazione del fatto che detto sistema, superata ampiamente la fase di avviamento, avrebbe dovuto ormai essere a pieno regime.
 6. Pertanto, con deliberazione 62/2014/S/eel, l'Autorità ha avviato, nei confronti di Areti, il presente procedimento sanzionatorio per accertare la violazione delle disposizioni in materia di messa in servizio e lettura dei misuratori elettronici di energia elettrica in bassa tensione e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lett. c) e d), della legge 481/95.
 7. Nel corso dell'istruttoria, la società ha depositato una memoria, acquisita con prot. 12868, del 9 maggio 2014, successivamente integrata da due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, acquisite rispettivamente con prot. 19263, del 25 giugno 2015 e 11042, del 14 aprile 2016.
 8. Con nota 15 febbraio 2018 - prot. 4410, il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie.

VALUTAZIONE GIURIDICA:

Contesto normativo

9. L'art. 13, della direttiva 2006/32/CE, il cui contenuto è reiterato nell'art. 9, della direttiva 2012/27/UE, prevede che gli Stati membri provvedano affinché i clienti

finali di energia elettrica, gas naturale, teleriscaldamento e/o raffreddamento e acqua calda per uso domestico ricevano “a prezzi concorrenziali contatori individuali che riflettano con precisione il loro consumo effettivo e forniscano informazioni sul tempo effettivo d’uso”.

10. In coerenza al tale direttiva, l’Autorità ha adottato la deliberazione 292/06, recante “Direttive per l’installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione”. L’art. 8bis, dell’Allegato A alla citata deliberazione, prevede l’obbligo di ogni soggetto responsabile del servizio di misura, dunque, di ogni impresa distributrice ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a), del TIT 2004-2007, successivamente dell’art. 21, comma 1, lettera a), del TIT 2008-2011 e poi dell’art. 4, comma 1, lettera a), del TIME 2012-2015, di rendere “disponibili alle funzioni di telegestione e di telettura” (messa in servizio) un numero di misuratori elettronici, conformi ai requisiti ivi prescritti, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello indicato per la loro installazione, di cui al precedente art. 8, “in percentuali uguali”. In sostanza, la regolazione ha previsto che le imprese distributrici avessero 6 mesi di tempo, dalla scadenza del termine fissato per l’attività di installazione, per mettere in servizio i misuratori installati. In particolare, per i punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW:
 - l’art. 8, comma 1, lett. a), punto iv), dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, stabilisce l’obbligo di installazione di misuratori elettronici sul 95% di detti punti, entro il 31 dicembre 2011;
 - l’art. 8bis del citato Allegato A prevede l’obbligo di messa in servizio dei predetti misuratori elettronici sul 95% di detti punti, entro il 30 giugno 2012.
11. Inoltre, l’art. 9bis del medesimo Allegato A, stabilisce alcuni “indicatori di prestazione del sistema di telegestione”; tra questi, la Tabella 1 dell’Allegato prevede che, con riferimento ai misuratori in servizio al 1 gennaio di ogni anno, venga comunicato il “numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine uguale a 0” e il “numero di misuratori con numero di letture andate a buon fine inferiore o uguale a S” dove S è una “Soglia” determinata dall’Autorità pari alla metà del numero annuo di letture programmate. Ai sensi dell’art. 10, comma 1 e 5, del medesimo Allegato, le imprese distributrici, entro il 31 luglio di ogni anno, devono comunicare all’Autorità, tra l’altro, il numero totale di punti di prelievo in bassa tensione dotati di misuratori elettronici effettivamente messi in servizio ai sensi dell’articolo 8bis e gli indicatori di prestazione del sistema di telegestione di cui all’art. 9bis.
12. Ai fini dell’attività di raccolta delle misure dell’energia elettrica registrate dai misuratori elettronici, ai sensi degli artt. 18, comma 1 e 19, comma 7, del TIV nel testo in vigore fino al 18 luglio 2012 e degli artt. 34, comma 1 e 35, comma 1, del TIV nel testo in vigore dal 19 luglio 2012, le imprese distributrici devono raccogliere le misure registrate dai misuratori elettronici dalle medesime programmati in modo tale da registrare (anche) i dati di misura relativi alle ore

24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese; tali obblighi sono stati ribaditi dagli artt. 6, comma 2 e 7bis, comma 1, del TIME.

Argomentazioni della società

13. Nella memoria difensiva del 9 maggio 2014 - prot. 12868, la società ha chiesto, in via principale, l'archiviazione del presente procedimento e, in subordine, l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura del minimo edittale, per le seguenti ragioni.
14. Areti ha ammesso di non avere rispettato l'obbligo, previsto dall'art. 8bis dell'Allegato A alla deliberazione 292/06, di messa in servizio dei misuratori elettronici sul 95% dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW entro il 30 giugno 2012.
15. La società adduce, tuttavia, alcune problematiche strutturali riscontrate lungo la filiera del sistema ("Centro Gestione – Concentratori – Contatori Elettronici"), concernenti, in particolare, la mancata o incostante raggiungibilità dei misuratori elettronici da parte dei concentratori e l'irregolare raggiungibilità dei concentratori da parte del Centro di Gestione. In forza di questi assunti, la società ha ritenuto di non essere punibile, per l'assenza di colpa, avendo provveduto ad adottare tutte le possibili iniziative idonee a superare tali criticità e a ottemperare al suddetto obbligo regolatorio, il cui mancato rispetto sarebbe dovuto anche a fattori esogeni (quali, ad esempio, i tempi per il rilascio di autorizzazioni amministrative, la scarsa collaborazione dei proprietari degli immobili interessati dagli interventi di adeguamento impiantistico) indipendenti dalla sua volontà.
16. La società ha asserito che, al fine di superare le criticità emerse nell'attuazione dell'obbligo *de quo*, avrebbe posto in essere, a partire dall'anno 2012, svariate azioni tra le quali: circa 250 interventi annui di bonifica/centralizzazione dei misuratori elettronici con rimozione delle c.d. colonne montanti nei molteplici condomini presenti nella propria rete di distribuzione (causa di elevata dispersione del segnale); un progetto pilota di parziale sviluppo di una seconda rete di trasmissione dati con un diverso operatore telefonico; l'ottimizzazione delle logiche di interrogazione dei misuratori; la predisposizione di un cruscotto evoluto per il monitoraggio delle prestazioni dei concentratori; l'intervento straordinario su circa 300 concentratori individuati come critici in funzione della percentuale di raggiungibilità dei 26.000 misuratori sottesi e l'installazione di ulteriori concentratori.
17. Areti ha, inoltre, comprovato, con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, acquisita con prot. 11042, del 14 aprile 2016, di avere messo in servizio, al 31 dicembre 2014, una percentuale di misuratori elettronici superiore alla prescritta soglia del 95% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW.
18. Per quanto concerne la seconda violazione contestata, relativa all'inosservanza del predetto obbligo di lettura mensile previsto per tutti i misuratori elettronici messi in servizio, Areti ha dedotto che la stessa non sussisterebbe. Ciò in quanto

nelle informazioni fornite all’Autorità, con le note 11 settembre 2013 - prot. 29651 e 20 novembre 2013 - prot. 36885, la società, nell’estrarre i dati dai propri sistemi commerciali, avrebbe, per errore, adottato criteri basati sulla frequenza di fatturazione adottata dai venditori verso i clienti finali, anziché sulla frequenza di lettura dei misuratori elettronici. In particolare, nella tabella C.2 di cui alla nota di Areti 11 settembre 2013 - prot. 29651, nella colonna “*Frequenza di lettura*”, tra le categorie “mensile” e “bimestrale”, la società avrebbe erroneamente suddiviso i misuratori elettronici in relazione alla frequenza di fatturazione (anziché a quella di lettura).

19. Pertanto, il numero di misuratori elettronici indicato in corrispondenza della categoria “bimestrale” non indicherebbe i misuratori letti con frequenza bimestrale, bensì quelli fatturati con detta frequenza. Al fine di comprovare il rispetto del suddetto obbligo di lettura mensile dei misuratori elettronici, Areti ha trasmesso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - prot. 19263, del 25 giugno 2015, oltre a un CD-rom contenente le letture mensili da gennaio 2012 a gennaio 2013, allegato alla memoria acquisita con prot. 12868 del 9 maggio 2014.
20. Infine, in via subordinata, Areti ha chiesto che, qualora fosse ritenuta responsabile delle violazioni contestate, l’eventuale sanzione sia determinata nella misura minima prevista dalla legge, in considerazione di tutte le circostanze dalla medesima dedotte.

Valutazione delle argomentazioni della società

21. Le argomentazioni svolte dall’ esercente in ordine al primo illecito contestato non sono idonee ad escluderne la responsabilità.
22. Al riguardo, si rileva che la violazione del citato obbligo di messa in servizio dei misuratori elettronici sul 95% dei punti di prelievo, di cui all’art. 8bis dell’Allegato A alla deliberazione 292/06, è stata ammessa dalla stessa società ed è comprovata dalla predetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14 aprile 2016 - prot. 11042, da cui risulta il tardivo adempimento dell’obbligo *de quo* in data 31 dicembre 2014. Tale tardivo adempimento, benché non idoneo, di per sé, ad escludere la responsabilità della società per la violazione contesta, può, tuttavia, essere valutato ai fini della quantificazione della sanzione.
23. Non sono, inoltre, idonee ad escludere la colpa della società e, dunque, la sua responsabilità, le molteplici iniziative, descritte nella predetta memoria difensiva, asseritamente assunte al fine di raggiungere la prescritta soglia di messa in servizio dei misuratori. La maggior parte di esse, infatti, risulta essere stata adottata tardivamente, cioè dopo la scadenza dell’obbligo *de quo* (30 giugno 2012, in base al combinato disposto dell’art. 8, comma 1, lett. a) punto iv) e dell’art. 8bis dell’Allegato A della deliberazione 292/06). In particolare, risultano evidentemente tardive le attività volte al superamento delle criticità derivanti dalle c.d. colonne montanti. Come ammesso dalla società, infatti, solo “a decorrere del 2012” sono stati inseriti nel Piano degli investimenti 250 interventi

annui di bonifica/centralizzazione dei misuratori elettronici e, come risulta dalla documentazione allegata alla memoria del 9 maggio 2014 (cfr. Allegato 2), le attività volte all'implementazione degli interventi trovano riscontro solo a partire da giugno 2012, termine previsto invece per il pieno adempimento dell'obbligo di messa in servizio del 95% dei misuratori installati (ancora più tardivi – marzo 2014: cfr. Allegato 3 – risultano i tentativi volti ad incentivare le amministrazioni condominiali ad aderire alla campagna per l'ammodernamento delle colonne montanti). Parimenti tardivo risulta: a) il progetto pilota che prevedeva il parziale sviluppo di una seconda rete di trasmissione dati con diverso operatore telefonico, avviato solo a far data dal 17 marzo 2014; b) le ottimizzazioni delle logiche di interrogazione dei misuratori, eseguite a far data dal 2013; c) predisposizione di un cruscotto evoluto per il monitoraggio delle prestazioni dei concentratori, attività portata a termine del periodo compreso tra il settembre 2013 e il gennaio 2014; d) l'intervento straordinario su 300 concentratori, eseguito nel mese di febbraio 2014 e l'installazione di ulteriori concentratori, avvenuta tra dicembre 2013 e marzo 2014 (cfr. memoria 5 maggio 2014).

Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento, risulta, pertanto, che Areti non si è attivata tempestivamente per l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 8bis dell'Allegato A alla deliberazione 292/06.

24. Né sono condivisibili le argomentazioni invocate da Areti secondo cui la violazione del citato obbligo non sarebbe imputabile alla società, essendo dovuta ai sopra menzionati fattori esogeni. Al di là della tardività delle iniziative sopra descritte, le difficoltà di ordine tecnico-organizzativo invocate dall'esercente non costituiscono circostanze tali da rendere inesigibile il corretto adempimento dell'obbligo in parola, in quanto rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e non possono in alcun modo qualificarsi come cause di esonero dalla responsabilità amministrativa.
25. Poiché l'esercente ha comprovato, mediante la dichiarazione acquisita con prot. 11042, del 14 aprile 2016, la tardiva messa in servizio, al 31 dicembre 2014, dei misuratori elettronici sul 95% dei punti di prelievo con potenza disponibile inferiore o uguale a 55 kW, non sussiste l'esigenza di adottare il provvedimento di cui al punto 1, lettera b), della deliberazione di avvio del procedimento.
26. Per quanto riguarda la seconda violazione contestata, relativa all'obbligo di lettura mensile meritano, invece, accoglimento le argomentazioni svolte dalla società. Quest'ultima ha dichiarato di avere erroneamente trasmesso agli Uffici dell'Autorità i dati relativi alla frequenza di fatturazione (mensile e bimestrale) dei misuratori elettronici, anziché quelli inerenti la frequenza di lettura (solo mensile). Ciò è comprovato dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 25 giugno 2015 - prot. 19263. Tale illecito, pertanto, non sussiste.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE:

27. L'articolo 11, della legge 689/81, prevede che la quantificazione della sanzione sia compiuta in applicazione dei seguenti criteri:

- a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;
 - d) condizioni economiche dell'agente.
28. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, Areti non ha rispettato disposizioni volte a diffondere una migliore qualità del servizio di misura dell'energia elettrica. I misuratori elettronici, infatti, sono funzionali a garantire al cliente una fatturazione basata su prelievi effettivi anziché stimati e, nel contempo, offrono agli operatori la possibilità di proporre offerte di vendita a prezzi multiorari. Ciò consente al cliente non solo di orientare i propri consumi effettivi, ma anche eventualmente di indirizzare le proprie scelte contrattuali in favore di offerte adatte alle proprie esigenze di consumo, con riflessi positivi sulla concorrenzialità nel mercato della vendita di energia elettrica alla clientela di bassa tensione.
- Sotto il presente profilo assume rilievo, come in precedenza accennato, la circostanza, comprovata da Areti nel corso dell'istruttoria, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del 14 aprile 2016, che la violazione è, sia pur tardivamente, cessata, avendo la società provveduto, al 31 dicembre 2014, a mettere in servizio misuratori elettronici su più del 95% dei punti di prelievo in bassa tensione con potenza disponibile inferiore a 55 kW. La lesione dell'interesse tutelato dalla disposizione violata si è protratta per circa 2 anni e mezzo, dal 30 giugno 2012 al 31 dicembre 2014. Al riguardo, le iniziative dedotte dalla società per migliorare il sistema di telegestione e, dunque, raggiungere la prescritta percentuale del 95% dei misuratori messi in servizio, costituiscono atto dovuto, peraltro adottato dopo la scadenza dell'obbligo.
29. Con riferimento al criterio dell'*opera svolta dall'agente* per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, non risulta alcuna circostanza rilevante.
30. Quanto al criterio della *personalità dell'agente*, Areti si è resa responsabile di altre violazioni di provvedimenti dell'Autorità. Segnatamente, con deliberazione VIS 18/11 è stata sanzionata per errori nell'identificazione di punti di interconnessione con la RTN e per inosservanza delle disposizioni in materia di aggregazione delle misure dei prelievi ai fini del dispacciamento dell'energia elettrica e, con deliberazione VIS 91/11, per violazione della disciplina in materia di trattamento orario dei punti di prelievo e di messa a disposizione degli utenti del trasporto dei dati dei punti di prelievo "non trattati orari". Non si tiene conto, invece, della sanzione irrogata alla società con la deliberazione 512/2013/S/eel, in quanto annullata con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 1134/2018.
31. Per quanto attiene alle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato rilevante, conseguito nell'anno 2013 da Areti, è di euro 38.341.000.
32. Gli elementi di cui sopra consentono, pertanto, di determinare la sanzione nella misura di euro 906.000 (novecentoseimila/00)

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di Areti S.p.a., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 8bis dell'Allegato A alla deliberazione 292/06;
2. di irrogare, ad Areti S.p.a., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lett. c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a euro 906.000 (novecentoseimila/00);
3. di ordinare, ad Areti S.p.a., di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.a., presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo "788T"); in caso di ulteriore ritardo nell'adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all'articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo "789T");
5. di ordinare, ad Areti S.p.a., di comunicare l'avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all'Autorità, mediante l'invio di copia del documento attestante il versamento effettuato e via mail all'indirizzo riscossione@arera.it;
6. di notificare il presente provvedimento all'indirizzo pec areti@pec.aret.it, nonché di pubblicarlo sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

1 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni